



annoverare tra i diritti fondamentali tutelabile attraverso la concessione di una delle tre misure di protezione in favore dello straniero, con la conseguenza che non è tenuto a motivare riguardo la sussistenza o meno dei vizi dell'atto per come dedotti in ricorso, in quanto non si discute di una valutazione discrezionale affidata al potere amministrativo e, pertanto, di come sia stato esercitato siffatto potere, bensì si tratta di accertare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservate al legislatore (cfr. Cass., Sez. Un., ord. 9.9.09, n.19393).

3. In via preliminare, occorre precisare che l'art. 10, co.3° della Costituzione stabilisce che: *«lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge»*. La giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, in assenza di una legge organica relativa all'istituto dell'asilo attuativa del dettato costituzionale ed in considerazione dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 286/98, del d.lgs. n. 251/07 e del d.lgs. n. 25/08, il diritto di asilo deve essere inteso come interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario. Quindi, il vigente sistema della protezione internazionale ha attuato, in modo pluralistico ed in termini sostanzialistici, il diritto di asilo riconosciuto a livello costituzionale, con la conseguenza che non resta nessun margine residuale per il riconoscimento in via autonoma del diritto di asilo ex art. 10 della Costituzione. Pertanto, una volta negata la protezione umanitaria che integra la forma di tutela a carattere residuale posta a chiusura del sistema complessivo della protezione internazionale degli stranieri in Italia, deve conseguentemente escludersi una portata autonoma del diritto di asilo ex art. 10, co.3° della Costituzione.

#### 4. In merito alla domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Occorre precisare che sussistono i presupposti normativi stabiliti dalla Convenzione di Ginevra, atteso che nessuno dei fatti allegati integrano le condizioni previste dall'art.1 A.

4.1. In base all'art.2, co.1°, lett. d) del d.lgs. n.25/08, in attuazione dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata in Italia con l. n. 95/70, e della direttiva 2005/85/CE, va riconosciuto lo *status* di rifugiato al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea: *«il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'art. 10 del d.lgs. 19.11.07, n. 251»*.

4.2. Le stesse condizioni per il riconoscimento del diritto al rifugio vengono fissati anche dagli artt. 7 e 8 del d. lgs. n. 251/07, atteso che gli atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese o apolide presso il luogo di pregressa dimora abituale e che si trova fuori dal territorio del proprio Paese, devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o professione di un'opinione politica, non potendo o non volendo, purché giustificatamente, a causa del timore della persecuzione, avvalersi della protezione del Paese di provenienza.

4.3. La generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine del richiedente, al pari della mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono di per sé sufficienti ad integrare i presupposti per il riconoscimento dello *status* invocato dal ricorrente, in quanto è necessario che il richiedente fornisca elementi della situazione individuale e delle circostanze personali, dalle quali desumere, in considerazione poi dei fatti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione, la sussistenza di atti tali da essere configurati come "persecuzione grave" nei suoi confronti



per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o professione di un'opinione politica.

4.4. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del diritto al rifugio, occorre la contemporanea sussistenza di elementi, nell'ordine: i) di indole soggettiva che dimostrano cioè l'appartenenza ad una minoranza (etnica, religiosa, politica) effettivamente esistente nel paese di origine atteso che, di converso, la riconducibilità del richiedente ad una fazione maggioritaria o prevalente sul territorio o avente il controllo, anche solo temporaneo del potere locale, è indice che depone in senso contrario rispetto all'assoggettamento ad atti persecutori e comunque è sintomatico della possibilità di domandare la protezione del paese di origine; ii) di tipo causale nel senso che gli atti persecutori devono scaturire da una delle ragioni tipizzate di persecuzione (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o professione di un'opinione politica); iii) di caratterizzazione ambientale perché nel territorio del paese di provenienza è dato registrare un irreversibile deterioramento degli strumenti istituzionali di protezione della minoranza in questione che, per tale ragione, si trova nelle condizioni di non potere o, a cagione del timore della persecuzione, non volere chiedere protezione nel paese di provenienza; iv) di elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio come, in proposito, statuito dalla Suprema Corte che ha avuto modo di chiarire che l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, un'attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/07, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "*fumus persecutionis*"; mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (cfr. Cass., sez. 6-1, sent. 20.3.14, n. 6503; sent. 29.5.14, n. 12075; sent. 12.2.15, n. 2830).

4.5. Il Collegio ritiene, con particolare riferimento al caso di [REDACTED], che:

- con particolare riferimento alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni, la valutazione di carente credibilità del racconto espressa dalla Commissione non può essere condivisa, in realtà, i parametri legislativi per dedurre l'attendibilità o meno delle dichiarazioni del richiedente asilo sono stabiliti dall'art. 3, co. 5°, d.lgs. n.251/07; peraltro, la stessa Commissione ammette che ci sia corrispondenza tra quanto evidenziato dal richiedente e le informazioni raccolte dalle fonti;
- in realtà, il racconto del richiedente è apparso credibile perché ampiamente circostanziato (nomi, luoghi, riferimenti concreti agli eventi che si sono succeduti nel tempo e sono stati narrati secondo un ragionevole accadimento spazio-temporale) e confermato dalle informazioni reperite nelle fonti consultate, come a breve si dirà, proprio nel periodo indicato dal richiedente ed in occasione degli eventi dallo stesso citati in audizione;
- occorre analizzare la situazione nel paese di origine del ricorrente, egli ha dichiarato di provenire da un villaggio in **Bangladesh**;
- conformemente all'art. 8, pf. 2 della direttiva «qualifiche» (2011/95/UE) circa il compito dello Stato di acquisire informazioni precise ed aggiornate da fonti pertinenti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), risulta che per quanto concerne la situazione politica del Paese, dal report EASO del dicembre 2017 (disponibile sul sito dell'Ufficio Europeo dal 28.8.18), si



evinces che il Bangladesh è una democrazia multipartitica e la cultura politica è caratterizzata dalla violenza e dagli scontri;

– membri di gruppi etnici e religiosi di minoranza affrontano discriminazioni in base alla legge così come molestie e violazioni dei loro diritti nella pratica;

– proprio con riguardo agli indù, comunità a cui appartiene il ricorrente, negli ultimi quarant'anni, la popolazione indù del Bangladesh è diminuita, passando da circa il 23 % della popolazione nel 1971 a circa il 9 % nel 2016. Ciò è stato principalmente dovuto a contestate questioni di proprietà e molestie nonché a occasionali aggressioni fisiche. Nel 2016 si è verificato un numero significativo di aggressioni contro le minoranze religiose, in particolare nei confronti degli indù. Gruppi estremisti, che sostengono di essere affiliati all'IS o all'AQIS, si sono assunti la responsabilità della maggior parte delle aggressioni. Durante il periodo da febbraio a luglio del 2016, dieci indù sono stati uccisi in dieci aggressioni distinte, sette delle quali sono state rivendicate dall'IS. Nel corso del 2015 si sono registrati tre attacchi che hanno provocato un decesso. Per quanto riguarda la proprietà degli indù, nel 2016 gli aggressori hanno distrutto 197 statue, monasteri o templi, rispetto ai 213 del 2015; nel 2016, invece, sono state distrutte 192 case indù e due imprese indù, rispetto a 104 case e sei imprese nel 2015. Un elenco non esaustivo delle aggressioni contro gli indù nel 2016 include: tre episodi nel luglio 2016, quando una persona mascherata ha tentato di entrare nella stanza di un sacerdote indù a Bandarban, tre uomini mascherati armati di machete hanno attaccato un altro sacerdote indù nel distretto di Kishoreganj e un sacerdote indù di Satkira è stato ricoverato in ospedale dopo che degli aggressori avevano tentato di ucciderlo a colpi di arma da taglio. I primi due attacchi non hanno provocato ferimenti. Il 30 giugno 2016, un sacerdote indù è stato ucciso a colpi di arma da taglio davanti a un tempio nel distretto di Jhinaidah. Un membro locale del gruppo Jamaat-e-Islami è stato arrestato. All'inizio dello stesso mese, un altro sacerdote indù è stato attaccato e ucciso nello stesso distretto. È stato sostenuto che gli autori dell'attacco fossero membri del JMB. La violenza tra comunità contro gli indù include un episodio dell'11 gennaio 2016, data in cui una folla ha assediato un *ashram* e un tempio indù a causa del presunto incendio di copie del Corano. L'*ashram* o il tempio non sono stati danneggiati, tuttavia aggressori sconosciuti hanno incendiato la casa dell'uomo indù accusato di aver bruciato il Corano. Secondo i resoconti dei mezzi di comunicazione, gli attacchi sono derivati da ostilità tra due fazioni delle sezioni locali del partito al potere, la Lega Popolare. Alla fine di ottobre/inizio novembre del 2016, centinaia di abitanti di villaggi nel distretto orientale di Brahmanbaria hanno vandalizzato e saccheggiato più di 100 case di famiglie indù e 17 templi indù. In seguito alle aggressioni sono state compiute dozzine di arresti. Secondo le statistiche di ASK, durante il periodo dal gennaio al settembre del 2017, si è registrata la distruzione di 26 case indù, nonché di 166 templi, monasteri o statue. Nello stesso periodo, un indù è stato ucciso a causa della sua fede, mentre altri 57 sono stati feriti. I problemi relativi alla proprietà terriera sono continuati per gli indù, poiché il governo non ha esaminato nessuno dei casi di restituzione pendenti (1 milione) riguardanti terre sequestrate a indù che avevano lasciato il Bangladesh prima dell'indipendenza della nazione, all'epoca considerati nemici dello Stato. Secondo il dipartimento di Stato degli Stati Uniti, talvolta le controversie sulle terre hanno colpito in maniera sproporzionata le minoranze religiose, in particolare la comunità indù (fonte Easo 2018)..

4.6. Ne consegue che vengono in rilievo tutti i profili sopra menzionati, ossia:

- i) di indole soggettiva, in quanto il richiedente appartiene ad una minoranza religiosa effettivamente esistente nel paese di origine ed assoggettata ad atti persecutori ad opera di della fazione maggioritaria musulmana;
- ii) di tipo causale, difatti, la ragione della persecuzione nei confronti del richiedente è da individuare in motivi religiosi e dal fatto che egli appartiene alla comunità indù;
- iii) di caratterizzazione ambientale, d'altronde, nel territorio del paese di provenienza è dato registrare un irreversibile deterioramento degli strumenti istituzionali di protezione della



minoranza indù, sicché quest'ultimo si trova nelle condizioni di non potere chiedere protezione nel paese di provenienza e proprio con particolare riferimento alla questione della proprietà dei terreni;

iv) di elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio, avendo il richiedente evidenziato plurimi episodi di violenza perpetrata direttamente nei suoi confronti e della sua famiglia;

– l'accoglimento della forma maggiore di protezione assorbe le altre domande formulate in via subordinata.

5. Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, va emessa una pronuncia di non luogo a provvedere perché al presente giudizio non è applicabile l'art. 133, d.P.R. n.115/02, secondo cui, nell'ipotesi in cui risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento che pone le spese a carico della parte soccombente non ammessa al beneficio, dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato. Infatti, nell'ambito del presente procedimento, la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso (v. Cass., sez. 2, sent. 29.10.12, n. 18583).

**p.q.m.**

Il Tribunale di Ancona, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3142/2018 r.g., così provvede:

**accoglie** integralmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce a [REDACTED], il diritto al rifugio, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951;

**dichiara** il non luogo a provvedere sulle spese di lite;

**dispone** che il presente provvedimento sia notificato al ricorrente e comunicato alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Ancona, nonché al Pubblico Ministero in sede;

**provvede** con separato decreto, ai sensi dell'art. 83, co. 3 *bis*, d.P.R. n. 115/02.

Così deciso, nella Camera di Consiglio del 07/11/2018.

Il Giudice rel.

*dr. Emanuele Picci*

Il Presidente

*dott. ssa Valentina Rascioni*

